

la libertà dell'iniziativa privata quando non contrasti coll'interesse della collettività e che con tanta saggezza e prudenza ha operato in questo delicato ramo dell'economia nazionale, vorrà prendere in considerazione queste mie osservazioni dettate non dal desiderio di una sterile critica al progetto, ma da quello spirito di collaborazione che deve spingere ogni buon fascista a suggerire quei provvedimenti che egli ritenga utili, in base all'esperienza ed alla pratica acquisite nel proprio settore di attività. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Lantini. Ne ha facoltà.

LANTINI. Rinunzio a parlare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Arcangeli.

ARCANGELI. Onorevoli camerati, non mi fermo su discussioni di carattere generale. Il progetto lo meriterebbe, ma l'ora e anche i discorsi che lo hanno preceduto e le due relazioni che lo illustrano, me ne dispensano.

Dirò solo questo: che il progetto, come la stessa relazione ministeriale fa intendere, non ha un carattere di anticipazione. Esso è piuttosto una sistemazione, quale in questo momento poteva esser fatta, di una pratica che già si è sufficientemente esplicita e ha offerto al legislatore gli elementi per una prima regolamentazione del problema.

Non dico con questo che il progetto giunga in ritardo. Non giunge in ritardo perchè fino ad oggi ha supplito alla mancanza di una legge l'attività del Governo fascista che ha potuto nei singoli casi provvedere egregiamente, preparando gli elementi per questa legge che oggi siete chiamati ad approvare.

Se mai, discussioni potrebbero essere fatte sulla parte giuridica del progetto, specialmente su quell'articolo 5 che ha richiamato l'attenzione del relatore camerata Asquini.

L'articolo 5 è ben lungi dal dare un regolamento completo circa il funzionamento e le garanzie che accompagneranno il funzionamento dei consorzi obbligatori.

Ma se si fosse dovuto fare un regolamento completo, ben altro ci sarebbe voluto e non so quanto avrebbe giovato. La brevità della legge e le sue stesse lacune potranno esser piuttosto di vantaggio che di danno, quando si è certi che la sua applicazione sarà cauta e misurata, e sarà accompagnata continuamente, in materia economica così grave, dalla vigile attenzione del Governo.

Non potrei convenire in ogni caso col relatore, quando al fine di rimediare alla sobrietà dell'articolo 5 egli sposta, per così dire, il centro di gravità della formazione del Consorzio, dalla volontà individuale delle ditte consorzianti alla volontà statale che si attua mediante il decreto che ne approva lo Statuto.

Mi pare che, così dicendo, la Commissione abbia contraddetto se stessa, mentre a più riprese ha dovuto rilevare che il progetto di legge non intende contrastare l'iniziativa privata in materia di consorzi obbligatori. Infatti, qualunque opinione si possa avere al riguardo — e di commenti ne avremo a iosa, perchè l'articolo si presta a tutte le esercitazioni dottrinali in materia — non si deve dimenticare che la legge esige che la domanda di costituzione del Consorzio deve partire dagli interessati, e che lo statuto del Consorzio deve essere predisposto da essi; il Governo dà solo il crisma finale; il che ciò significa, appunto, non già eliminare, ma assecondare l'iniziativa privata. (*Applausi*).

E avrei già finito, se, in nome della Confederazione degli agricoltori, non sentissi il dovere di richiamare l'attenzione del relatore su di una inesattezza che gli è sfuggita e che è opportuno correggere. All'articolo 4 la Commissione propone una modificazione utile e commendevole. « La domanda per la costituzione di un consorzio obbligatorio deve essere rivolta al Ministero competente per il tramite — dice il progetto ministeriale — della Confederazione interessata »; propone invece il relatore: « per il tramite delle confederazioni interessate, che hanno l'obbligo », ecc.

La correzione, dicevo, è giusta, perchè è chiaro che l'interesse, in moltissimi casi, può essere di più confederazioni, e quindi è giusto che si passi attraverso tutte le confederazioni interessate.

Invece, non può ritenersi esatta (mi permetta il camerata Asquini) la giustificazione che nella relazione egli dà di questa modificazione riferendosi al solo campo dell'agricoltura. Perchè questa limitazione?

ASQUINI, *relatore*. È un esempio.

ARCANGELI. Ne prendo atto.

E mi permetta il relatore di rilevare un'altra frase della sua relazione. Egli parla di mezzadri, fittavoli e proprietari coltivatori inquadrati nella confederazione dei lavoratori agricoli; mentre egli sa che gli articoli 5 e 34 delle norme di attuazione della legge sindacale del 1926 costituiscono queste categorie in separate associazioni, e le ultime due debbono aderire alla Confederazione dei datori